

ATTO D'OBBLIGO
DI ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI E PRESCRIZIONI DELLA CONCESSIONE



Il presente Atto d'Obbligo, che costituisce parte integrante della concessione approvata con Decreto del Dirigente della S.T.A. di Palermo, disciplina gli adempimenti ed obblighi del concessionario, ai sensi dell'art. 36 del Codice della Navigazione.

Il concessionario: Sig.ra Procida Petronilla [REDACTED]

[REDACTED] P. Iva. n. 04604220824, pec: procidapetronilla@arubapec.it,

titolare dell'omonima ditta per l'attività di noleggio pedalò con sede in Palermo, via Partanna Mondello n.41/A, a fronte dell'uso stagionale di una superficie di mq. 50 di specchio acqueo in località Mondello del Comune di Palermo, individuato come riportato nella nota prot. n. 25975 del 17/05/2021 della Capitaneria di Porto di Palermo al "**PUNTO C - specchio acqueo antistante la spiaggia libera sita tra la concessione rilasciata ai Vigili del Fuoco e la concessione Ombelico del Mondo lato est, avente come punto baricentrico quello di coordinate Lat. 38°12'18.64''N e Long. 013°19'32.05''E**", s'impegna all'esercizio della concessione richiesta, alle condizioni e con le prescrizioni indicate nel decreto di concessione, comprese quelle indicate nelle autorizzazioni e nei nulla osta degli Enti che si sono espressi, oltre che alle seguenti ulteriori condizioni:

- a. esigenze di pubblica utilità, la Ditta sarà obbligata a rimuovere a proprie spese tutte le eventuali opere ricadenti sul suolo demaniale.
- b. Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando eventuali manufatti impiantati e quindi, riconsegnare l'area nel pristino stato all'Amministrazione Regionale.
- c. L'Amministrazione Regionale avrà sempre facoltà di revocare in tutto o in parte il decreto di concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta.
- d. Parimenti, l'Amministrazione Regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario dal decreto di concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio del rapporto concessorio e salvo, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali in cui il concessionario fosse incorso.
- e. Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando eventuali manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità Regionale alla semplice intimazione scritta dall'Amministrazione, che sarà notificata alla ditta concessionaria in via amministrativa.
- f. In caso d'irreperibilità del concessionario, si provvederà alla notifica dell'ingiunzione mediante l'affissione del provvedimento ingiuntivo, per la durata di giorni dieci, all'albo del Comune entro il cui territorio trovasi l'area assentita in concessione.
- g. Qualora la Ditta concessionaria non adempia l'obbligo dello sgombero e della riconsegna dell'area concessa, tanto alla scadenza della licenza quanto in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità Regionale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario e anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese nei modi prescritti dall'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità Regionale avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione, ovverossia avvalersi della polizza fideiussoria accesa dal concessionario.
- h. Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Regionale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e, verso i terzi, di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio del presente atto d'obbligo, anche nel caso di regolare affidamento in gestione a terzi ai sensi dell'art. 45-bis del Codice della Navigazione.
- i. Il concessionario manleva e tiene indenne l'Amministrazione concedente da ogni azione che possa essere promossa da parte di terzi in dipendenza dell'utilizzazione o meno del presente atto d'obbligo.
- j. Il concessionario non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in parte né destinare ad altro uso, quanto forma oggetto del presente atto d'obbligo, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno sia di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale del Demanio Marittimo, della Capitaneria di Porto, dell'Ufficio del Genio Civile, dell'Amministrazione Finanziaria e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

Il presente atto d'obbligo è, altresì, subordinato, oltre che alle discipline doganali e di pubblica sicurezza, alle seguenti condizioni speciali:

1. Nei casi di scadenza, decadenza a revoca della presente licenza, le opere di difficile rimozione, che non sia in contrasto con le vigenti normative urbanistiche, paesaggistiche ambientali, di tutela sismica e antinquinamento, restano acquisite all'Erario, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato.
2. Il concessionario non potrà iniziare gli eventuali lavori autorizzati con il decreto che approva il presente atto d'obbligo, se prima non avrà ottenuto:
 - a) la concessione\autorizzazione edilizia comunale, ove richiesta;
 - b) il nulla osta ai fini paesaggistici e ambientali, ove prescritto, ai sensi del D.Lvo n.42/2004, rilasciato dalla Regione competente;
 - c) il nulla osta ai fini sismici, ai sensi della Legge 2 Febbraio 1974, n. 64, ove prescritto;
 - d) tutte le altre autorizzazioni, nulla-osta e licenze previste dalle vigenti disposizioni di legge ancorché non espressamente richiamate.
3. Il concessionario non potrà, altresì, mettere in esercizio gli impianti e i manufatti prima di aver ottenuto, ove richiesti:
 - a) l'autorizzazione agli scarichi ai sensi della Legge 10 Maggio 1976, n. 319 e successive integrazioni e modifiche;
 - b) il certificato di prevenzione incendi ai sensi del D.P.R. 29 Luglio 1982, n. 577, ove prescritto;
 - c) la licenza per l'esercizio pubblico a norma dell'art. 86 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), come modificato dall'art. 19 (comma 1° - punto n. 8) del D.P.R. 24 Luglio 1977, n. 616 (competenza attribuita ai Comuni);
 - d) autorizzazione alla vendita e consumo di alimenti e bevande a norma dell'art. 89 del T.U.L.P.S. come modificato dalla Legge 14 Ottobre 1974, n. 524.
4. La mancata acquisizione delle suddette autorizzazioni o la mancata messa in esercizio dell'attività entro il termine di un anno dal rilascio del decreto di concessione, salvo comprovata causa di forza maggiore, costituisce motivo di decadenza dalla licenza ai sensi dell'art. 47 del Codice della Navigazione.
5. Il concessionario dovrà realizzare o mantenere entro l'area concessa le opere descritte nei tipi planimetrici e nella relazione tecnica annessi alla presente licenza.
6. Le eventuali opere realizzate, non appena ultimate, dovranno essere collaudate da un professionista abilitato e il relativo certificato di collaudo dovrà essere presentato in duplice copia alla Amministrazione concedente.
7. Le eventuali opere a carattere stabile eccezionalmente autorizzate con la presente licenza resteranno acquisite all'Erario, quali pertinenze demaniali marittime ai sensi dell'art. 49 del Codice della Navigazione, salvo che l'Amministrazione concedente non ne preferisca la rimozione e la rimessa in pristino stato dell'area, da eseguire a cura e spese del concessionario.
8. L'Amministrazione Regionale non assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sull'area concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.
9. Il concessionario avrà l'obbligo di esporre, all'ingresso dell'area assegnatagli, il cartello indicatore della concessione demaniale, realizzato in laminato metallico o in plastica di dimensioni foglio A4 su fondo bianco, recante il logo dell'Amministrazione Regionale con la dicitura in nero **Dipartimento Regionale dell'Ambiente, "Struttura Territoriale dell'Ambiente di PALERMO", numero e data del decreto di concessione.**
10. L'esercizio della concessione potrà essere ritardato o sospeso solo previa autorizzazione dell'Autorità concedente e, nei casi di forza maggiore riconosciuti dall'Amministrazione per la sussistenza dei quali il concessionario dovrà rappresentare dettagliatamente la circostanza, entro 10 (dieci) giorni dalla data di accadimento, mediante presentazione di richiesta in bollo.
11. A garanzia dell'osservanza degli obblighi assunti con la presente concessione, il concessionario ha prodotto, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione, cauzione mediante Polizza Fidejussoria n. 2022/50/2643652 con importo garantito pari ad €. 162,19 rilasciata dalla Società Reale Mutua di Assicurazioni – Agenzia di Palermo – Codice 880 – Ramo 50 – Sub. Agenzia 049, vincolata a favore di Regione Sicilia – Assessore Territorio ed Ambiente – Dipartimento Regionale dell'Ambiente S.T.A./PA, a garanzia degli obblighi discendenti dalla concessione demaniale marittima, con scadenza al 31/12/2023 e pari a circa 2 annualità del canone. Detta polizza dovrà essere aggiornata in modo che in qualunque momento non dovranno essere inferiori a due annualità del canone stabilito e sarà restituita al termine della concessione al concessionario, sempre che quest'ultimo abbia adempiuto a tutti gli obblighi assunti con il rapporto concessorio. Qualora in applicazione dell'art. 47 del Codice della Navigazione, l'Amministrazione concedente dovesse pronunciare la decadenza dal titolo concessorio, il concessionario presta fin d'ora il suo incondizionato consenso, per sé e per i suoi aventi causa, dacché l'Amministrazione concedente, senza bisogno di alcun provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, possa introitare a favore

dell'Erario una quota parte della suddetta cauzione ed anche l'intero ammontare di essa. La stessa procedura d'incameramento di tutta o di parte della cauzione, sarà attuata per le seguenti causal: conguagli di canone, spese di sopralluogo e accertamenti tecnici, spese per la rimessa in pristino dell'area alla scadenza della concessione, recupero di somme dovute all'Erario a titolo di indennizzo per il perdurare dell'occupazione senza titolo, spese di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di proprietà demaniale, pagamenti di imposte e tributi riguardanti dette opere. Il concessionario rimane sempre responsabile degli oneri che gli potessero competere per effetto degli obblighi assunti col presente atto e, in genere, della concessione assentitagli, anche oltre la somma depositata a titolo di cauzione per effetto del presente articolo. Nel caso di prestazione della cauzione mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, il concessionario s'impegna, sin dalla data di rilascio del presente atto a provvedere, in caso di revoca della fidejussione ovvero della polizza assicurativa, alla contestuale costituzione, a pena di decadenza dalla concessione, della cauzione in numerario o in titoli di Stato, per l'ammontare stabilito fino al termine della concessione.

12. Il concessionario dovrà assicurare per il valore stabilito dal Genio Civile le opere di pertinenza demaniale marittima eventualmente esistenti entro la zona concessa, presso una compagnia di assicurazione all'uopo abilitata, contro i danni da fulmine e da incendio. Le polizze di assicurazione dovranno essere vincolate a favore della Regione Siciliana – Assessorato Territorio ed Ambiente e depositate presso l'Ufficio Demanio dello stesso.
13. Il concessionario si obbliga a provvedere, per tutta la durata della concessione, alla manutenzione ordinaria e, previa autorizzazione, alla manutenzione straordinaria delle strutture realizzate o mantenute in forza della concessione e di corrispondere ogni eventuale tassa e imposta dovuta per legge. In caso di mancata o deficiente manutenzione, oltre alla facoltà di applicare l'art. 47 del Codice della Navigazione, dopo opportuna diffida con fissazione del termine per l'esecuzione dei lavori che saranno indicati, si potrà intervenire d'ufficio a spese del concessionario, prelevando i fondi necessari dalla cauzione, fermo restando in tal caso l'obbligo del concessionario medesimo per le maggiori spese.
14. Il canone di complessivi **€. 162,19 (centosessantadue/19)**, determinato con il foglio di calcolo che risulta allegato al rapporto istruttorio, s'intende applicato in via provvisoria e salvo conguagli; a tal fine il concessionario si obbliga a versare le maggiori somme di canone dovute a conguaglio in dipendenza degli aggiornamenti ISTAT (che saranno pubblicati a cura di questa Amministrazione presso il sito ufficiale del Dipartimento dell'Ambiente entro il mese di febbraio di ogni anno), entro il 15 settembre di ogni anno di concessione. Il concessionario si obbliga, altresì, incondizionatamente, a versare le maggiori somme di canone discendenti da eventuali aumenti introdotti dall'Amministrazione Regionale per sopravvenute normative o per revisione dei canoni. Per le spese di registrazione sul canone complessivo sarà versata con mod. F.23 la tassa di registrazione pari al 2% (due percento) dell'importo complessivo con un importo minimo di €.200,00 (duecento/00).
15. Nel caso in cui il Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo (P.U.D.M.) preveda per l'area oggetto della concessione un utilizzo diverso o che non sia inserita in detto piano di utilizzo, la concessione medesima, alla scadenza naturale non potrà in alcun caso essere rinnovata, fatto salvo l'adeguamento allo stesso piano, come disposto dell'art. 4, comma 3° della Legge Regionale n.15/2005.
16. Il concessionario assume l'obbligo di provvedere, per tutta la durata della licenza, alla pulizia dell'area concessa e dell'area circostante per un'ampiezza pari al fronte dell'area concessa, da ciascun lato.
17. Il concessionario si obbliga a versare il canone per gli anni successivi a quello del rilascio entro il 15 settembre dell'anno di riferimento senza necessità di richiesta scritta da parte dell'Amministrazione concedente ed a trasmettere all'Amministrazione copia della ricevuta di versamento dello stesso entro dieci giorni dall'avvenuto pagamento. Il mancato pagamento del canone nei termini di cui sopra comporta l'automatica decaduta dalla concessione ai sensi dell'art.1 della Legge Regionale n.15/2005.
18. Il concessionario s'impegna, infine, a mantenere in sicurezza le strutture, con obbligo di verifica delle stesse, a segnalare senza indugio e con tempestività a questo Assessorato e al competente Ufficio Demanio Marittimo l'eventuale stato di pericolo delle strutture, a mezzo di un sistema d'inoltro che comprovi l'avvenuta ricezione della segnalazione stessa e ad astenersi dall'utilizzo delle strutture nei casi di segnalazione di pericolo, previa opportuna delimitazione dell'area di che trattasi.
19. Ogni inadempimento totale o parziale anche a una sola delle prescrizioni e condizioni inserite nel presente atto d'obbligo costituisce presupposto per l'instaurazione della procedura di decaduta dalla concessione ai sensi dell'art. 47, lett. f) del Codice della Navigazione, oltre agli aspetti di natura penale eventualmente ravvisabili.
20. Il concessionario s'impegna ad osservare le disposizioni impartite con la Circolare Assessoriale n.4846/Gab del 06/12/2018 "Linee guida per la riduzione della plastica monouso nelle zone demaniali marittime" - Direttiva "Plastic free" (COM(2018) 28 final).
21. Il mancato puntuale riscontro delle richieste inoltrate dall'Amministrazione concedente a mezzo posta elettronica certificata (dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it) nel termine di 30 giorni dalla

ricezione della richiesta stessa, determinerà l'attivazione delle procedure di decadenza ai sensi dell'art. del Codice della Navigazione.

In segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni e degli obblighi sopra indicati, il presente atto d'obbligo viene firmato dalla Sig.ra Procida Petronilla

P. Iva. n. 04604220824, pec:

procidapetronilla@arubapec.it, titolare dell'omonima ditta con sede in Palermo, via Partanna Mondello n.41/A, identificata a mezzo

allegata in copia al presente atto unitamente a copia del codice fiscale.

Il concessionario dichiara di eleggere il proprio domicilio nel e di ricevere e trasmettere ogni comunicazione da e per la Pubblica Amministrazione all'indirizzo P.E.C.: procidapetronilla@arubapec.it,

Il Concessionario

Sig.ra Procida Petronilla



Il concessionario riconosce, inoltre, di essere pienamente edotto del contenuto delle clausole contenute nella presente licenza e specificatamente di quelle contrassegnate con i numeri da 1 a 21 e con le lettere dalla a) alla j) e di accettarle espressamente ai sensi dell'art. 1341 del codice civile, e autorizza, ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, il trattamento dei propri dati personali per le finalità connesse e strumentali alla gestione della richiesta concessoria.

PALERMO, li 23-06-2011

Il Concessionario

Sig.ra Procida Petronilla



Autentica di firma

Vera e autentica è la firma apposta in mia presenza dalla Sig.ra Procida Petronilla identificata a mezzo

L'Istruttore Direttivo

Maurizio Valenti



Il Dirigente della STA/PA

Dott.ssa Francesca Grosso

